

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

- I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*
- ★ **Regolamento (CE) n. 686/97 del Consiglio, del 14 aprile 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca** 1
 - Regolamento (CE) n. 687/97 della Commissione, del 18 aprile 1997, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli 4
 - Regolamento (CE) n. 688/97 della Commissione, del 18 aprile 1997, relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 531/97 8
 - Regolamento (CE) n. 689/97 della Commissione, del 18 aprile 1997, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 530/97 9
 - Regolamento (CE) n. 690/97 della Commissione, del 18 aprile 1997, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di aprile 1997 per taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli accordi di liberalizzazione degli scambi conclusi tra la Comunità e la Repubblica estone, la Repubblica lettone e la Repubblica lituana 10
 - ★ **Regolamento (CE) n. 691/97 della Commissione, del 18 aprile 1997, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2698/93, (CE) n. 1590/94 e (CE) n. 2305/95 nel settore delle carni suine** 12
 - ★ **Regolamento (CE) n. 692/97 della Commissione, del 18 aprile 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 1318/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità** 13
 - ★ **Regolamento (CE) n. 693/97 della Commissione, del 18 aprile 1997, che avvia un'inchiesta relativa alla presunta elusione delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 1490/96 del Consiglio sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia mediante importazioni di fasci di filamenti sintetici di poliesteri destinati alla trasformazione nella Comunità europea e che stabilisce la registrazione di tali importazioni** 14

Regolamento (CE) n. 694/97 della Commissione, del 18 aprile 1997, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di certificati di importazione presentate nel mese di aprile 1997 per taluni formaggi nel quadro del regime previsto dagli accordi europei conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania	17
Regolamento (CE) n. 695/97 della Commissione, del 18 aprile 1997, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel secondo trimestre del 1997 per taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dall'accordo interinale concluso con la Repubblica di Slovenia	19
Regolamento (CE) n. 696/97 della Commissione, del 18 aprile 1997, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati e alimenti composti a base di cereali.....	21
Regolamento (CE) n. 697/97 della Commissione, del 18 aprile 1997, che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di aprile 1997 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1600/95	22
Regolamento (CE) n. 698/97 della Commissione, del 18 aprile 1997, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di aprile 1997 per taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli accordi europei conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca.....	24
Regolamento (CE) n. 699/97 della Commissione, del 18 aprile 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara	26
Regolamento (CE) n. 700/97 della Commissione, del 18 aprile 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	28

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

97/253/CE, Euratom:

- * **Decisione del Consiglio, del 14 aprile 1997, che nomina un membro del Comitato economico e sociale** 30

97/254/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 14 aprile 1997, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni** 31

97/255/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 14 aprile 1997, che modifica la decisione 91/116/CEE che istituisce un comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale** 32

97/256/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 14 aprile 1997, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sudafrica)** 33

Commissione

97/257/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 5 giugno 1996, relativa ad un progetto di aiuti della Repubblica federale di Germania riguardante un programma di garanzie del Land del Brandeburgo per progetti di investimento da realizzarsi in Polonia ⁽¹⁾** 36

97/258/CECA:

- * **Decisione della Commissione, del 18 dicembre 1996, relativa a taluni aiuti per le chiusure progettati dall'Italia nell'ambito della ristrutturazione del settore siderurgico privato italiano ⁽¹⁾** 42
-

Rettifiche

- * **Rettifica della direttiva 96/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1996, sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto laterale e che modifica la direttiva 70/156/CEE (GU n. L 169 dell'8. 7. 1996)** 46
- * **Rettifica della decisione 94/197/CE della Commissione, del 26 gennaio 1994, che stabilisce per il periodo 1994-1999 l'elenco delle zone rurali ammissibili all'obiettivo 5 b) definito dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio (GU n. L 96 del 14. 4. 1994)** 46

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 686/97 DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che gli stock ittici sono stati, negli ultimi anni, soggetti ad uno sfruttamento eccessivo e che per rimediare a questa situazione è pertanto necessario un forte impegno in termini di sorveglianza e di controllo delle attività di pesca;

considerando che è necessario utilizzare misure di gestione efficienti in termini di costi e migliorare la disponibilità e la precisione dei dati sullo sforzo di pesca, quali l'introduzione di sistemi di controllo dei pescherecci via satellite;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2847/93 ⁽³⁾, il Consiglio può decidere di istituire, per i pescherecci comunitari, un sistema di controllo mediante localizzazione continua;

considerando che l'esperienza acquisita nell'applicazione dei progetti pilota realizzati dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 897/94 della Commissione, del 22 aprile 1994, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio riguardo ai progetti pilota relativi alla localizzazione continua delle navi da pesca comunitarie ⁽⁴⁾, ha dimostrato che, per determinare la posizione dei pescherecci, possono essere utilizzati più sistemi di sorveglianza via satellite;

considerando che il controllo continuo via satellite di determinate categorie di pescherecci comunitari servirà a

migliorare la gestione dello sforzo, la sorveglianza di zone sensibili, il riscontro dei dati contenuti nei giornali di bordo e il controllo degli sbarchi;

considerando che il sistema di controllo via satellite si applica ai pescherecci che operano nelle acque dei paesi terzi unicamente qualora il o i paesi terzi in questione abbiano accettato l'obbligo di applicare il sistema di controllo via satellite ai loro pescherecci che operano nelle acque della Comunità;

considerando che è opportuno esentare dall'obbligo di applicare un sistema di controllo via satellite taluni pescherecci che operano esclusivamente in zone di pesca costiere o in zone a breve distanza dal porto;

considerando che il sistema di controllo via satellite assicura che le comunicazioni dai pescherecci comunitari siano ricevute dallo Stato di bandiera e dallo Stato membro costiero simultaneamente;

considerando che è opportuno dare la possibilità di sistemi alternativi ai sistemi di controllo via satellite; che uno Stato membro che richieda tale possibilità deve provare che il sistema alternativo è altrettanto efficace che il sistema di controllo via satellite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2847/93 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 3

1. Ciascuno Stato membro istituisce sistemi di controllo dei pescherecci via satellite, in appresso denominati "SCP", per sorvegliare la posizione dei pescherecci comunitari.

Gli SCP si applicano non oltre il 30 giugno 1998 a tutti i pescherecci comunitari che superano i 20 m di lunghezza tra le perpendicolari o 24 m di lunghezza fuori tutto appartenenti ad una delle seguenti categorie:

⁽¹⁾ GU n. C 209 del 20. 7. 1996, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 20 del 20. 1. 1997.

⁽³⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2489/96 (GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 12).

⁽⁴⁾ GU n. L 104 del 23. 4. 1994, pag. 18. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 376/96 (GU n. L 51 dell'1. 3. 1996, pag. 31).

- navi che operano in alto mare, tranne che nel Mediterraneo,
- navi che operano nelle acque di paesi terzi, purché negli accordi con il paese terzo o i paesi terzi in questione sia disposto che si applichino gli SCP alle navi di tale paese o tali paesi che operano nelle acque comunitarie,
- navi che catturano pesce per la produzione di farine e oli.

2. Gli SCP si applicano non oltre il 1° gennaio 2000 a tutti i pescherecci comunitari che superano i 20 m di lunghezza tra le perpendicolari o i 24 m di lunghezza fuori tutto dovunque essi operino. Tuttavia, gli SCP si applicano ai pescherecci comunitari che operano nelle acque di un paese terzo o di paesi terzi solo se il paese terzo o i paesi terzi in questione hanno accettato l'obbligo di applicare gli SCP ai propri pescherecci che operano nelle acque comunitarie.

3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, gli SCP non si applicano alle navi

a) che operano esclusivamente entro delle 12 miglia marine della linea base dello Stato membro di bandiera,

ovvero

b) che non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto.

4. Quando uno Stato membro impone gli SCP ai pescherecci che battono la sua bandiera e che non rientrano nell'ambito di applicazione dei paragrafi da 1 a 3, tali pescherecci saranno ammessi allo stesso sostegno finanziario cui sono ammessi i pescherecci cui si applica il SCP a norma dei paragrafi 1 e 2.

5. Gli Stati membri fanno sì che gli impianti di localizzazione via satellite siano installati e resi pienamente operativi sui pescherecci comunitari battenti la propria bandiera cui si applicano gli SCP. L'impianto di localizzazione via satellite deve consentire ad un peschereccio di comunicare via satellite simultaneamente al proprio Stato di bandiera e allo Stato membro costiero interessato la sua posizione geografica e, se del caso, i rapporti sullo sforzo di cui all'articolo 19 ter. In caso di forza maggiore, le informazioni in questione possono essere comunicate via radio per il tramite di una stazione radio autorizzata, in base alle norme comunitarie, a ricevere questo tipo di informa-

zioni o facendo ricorso ai metodi di cui all'articolo 19 quater.

6. I comandanti dei pescherecci comunitari cui si applicano gli SCP fanno sì che il continuo e perfetto funzionamento degli impianti di localizzazione via satellite e la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 5. La trasmissione si effettua sulla frequenza giornaliera prevista per consentire allo Stato membro di bandiera e/o allo Stato membro costiero di eseguire effettivamente il controllo dei pescherecci.

7. Gli Stati membri istituiscono e fanno funzionare i centri di controllo della pesca, in appresso denominati "CCP", incaricati di sorvegliare le attività e lo sforzo di pesca. I CCP entrano in funzione non oltre il 30 giugno 1998.

Il CCP di ogni Stato membro sorveglia i pescherecci battenti la propria bandiera, a prescindere dalle acque nelle quali essi operano o dal porto nel quale si trovano, nonché i pescherecci comunitari battenti la bandiera di altri Stati membri e quelli dei paesi terzi cui si applica il SCP che operano nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro stesso.

8. Lo Stato membro di bandiera designa le autorità competenti responsabili del CCP e adotta i provvedimenti necessari per garantire che il proprio CCP disponga del personale adeguato, nonché degli impianti informatici e dei programmi informatici necessari per consentire l'elaborazione automatica e la trasmissione elettronica dei dati. Gli Stati membri attuano le procedure di back-up e di ripristino necessarie in caso di guasto del sistema.

Un CCP può essere gestito in comune da più Stati membri.

9. Lo Stato membro di bandiera adotta le misure necessarie per far sì che i dati trasmessi dai propri pescherecci a cui si applica il SCP vengano registrati e conservati, su supporto informatico, per un periodo di tre anni.

Lo Stato membro costiero adotta le misure necessarie per garantire che i dati trasmessi dai pescherecci battenti la bandiera di un altro Stato membro o di un paese terzo cui si applica lo SCP siano registrati e conservati, su supporto informatico, per un periodo di tre anni.

La Commissione ha accesso a questi archivi informatizzati su richiesta specifica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 37.

10. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 36.

In particolare, in base all'applicazione da parte di uno Stato membro e a norma dell'articolo 36, la Commissione ha la facoltà di decidere che si possa applicare un sistema alternativo all'SCP che tenga conto del tipo di sistema di controllo proposto, del tipo di peschereccio o pescherecci, della zona o zone di

pesca, delle specie mirate e della durata della spedizione di pesca. Il sistema alternativo deve essere altrettanto efficace quanto lo SCP e deve essere applicato senza discriminazioni.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. VAN AARTSEN

REGOLAMENTO (CE) N. 687/97 DELLA COMMISSIONE
del 18 aprile 1997
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 11,

considerando che il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 610/97⁽³⁾, ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, a norma dell'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di notevole entità sotto il profilo economico, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo menzionato e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 35, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale; che si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) del citato paragrafo nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate;

considerando che, a norma dell'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenuto conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato;

considerando che, a norma dell'articolo 35, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi del mercato mondiale devono essere fissati tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al secondo comma del citato paragrafo;

considerando che la situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono

esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso;

considerando che i pomodori, i limoni, le arance, le mele e le pesche e nettarine delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di qualità, l'uva da tavola delle categorie Extra e I, le mandorle sgusciate, le nocciole nonché le noci comuni con guscio possono attualmente essere oggetto di esportazioni di notevole entità sotto il profilo economico;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁵⁾, sono utilizzati per convertire l'importo espresso in moneta dei paesi terzi e sono alla base della determinazione dei tassi di conversione agricoli delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione di tali conversioni sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽⁷⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra indicate alla situazione attuale del mercato o alle sue prospettive di evoluzione, e segnatamente ai corsi e prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e sul mercato internazionale, fa sì che le restituzioni vengano fissate conformemente agli allegati del presente regolamento;

considerando che, conformemente all'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96, è opportuno consentire che le risposte disponibili siano utilizzate con la massima efficacia, evitando discriminazioni tra gli operatori interessati; che a tal fine occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni; che per tali motivi e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare dei contingenti per prodotto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/96⁽⁹⁾, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;

⁽¹⁾ GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 93 dell'8. 4. 1997, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁷⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

⁽⁸⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 305 del 27. 11. 1996, pag. 1.

considerando che, alla luce della situazione del mercato e per permettere l'uso ottimale delle risorse disponibili, nonché tenendo conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno scegliere il metodo più adatto di restituzione all'esportazione per certi prodotti e certe destinazioni e quindi non fissare contemporaneamente, per il periodo di esportazione considerato, restituzioni dei tipi A1 e A2, di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2190/96 recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che occorre tener conto dei tassi definitivi del tipo A2 fissati nel periodo precedente la richiesta dei titoli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1997.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono fissate in allegato.
2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽¹⁾, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, non vengono imputati ai quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati al paragrafo 1.
3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2190/96, i titoli dei tipi A1 e A2 sono validi per due mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI

Prodotti [Le definizioni complete dei prodotti ammissibili figurano nella sezione «Ortofrutticoli» del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione modificato]	Codice del prodotto	Sistema A1 Periodo di presentazione delle domande di titolo dal 29. 4 al 23. 6. 1997			Sistema A2 Periodo di presentazione delle domande di titolo dal 30. 4 al 6. 5. 1997			Sistema B Periodo di esportazione dal 6. 5 al 30. 6. 1997		
		Destina- zione o gruppo di destina- zioni (*)	Tasso della restituzione (ECU/t nette)	Quantità previste (tonnel- late)	Destina- zione o gruppo di destina- zioni (*)	Tassi della restituzione indicativi (ECU/t nette)	Quantità indicative (tonnel- late)	Destina- zione o gruppo di destina- zioni (*)	Tassi della restituzione indicativi (ECU/t nette)	Quantità indicative (tonnel- late)
Pomodori	0702 00 15 9100 0702 00 20 9100 0702 00 25 9100 0702 00 30 9100 0702 00 35 9100 0702 00 40 9100 0702 00 45 9100 0702 00 50 9100	F	36,2	14 215						
Mandorle sgusciate	0802 12 90 9000	F	77,9	455				F	77,9	298
Nocciole con guscio	0802 21 00 9000	F	91,0	13				F	91,0	8
Nocciole sgusciate	0802 22 00 9000	F	175,6	718				F	175,6	470
Noci comuni con guscio	0802 31 00 9000	F	112,9	2						
Arance	0805 10 01 9200 0805 10 05 9200 0805 10 09 9200 0805 10 11 9200 0805 10 15 9200 0805 10 19 9200 0805 10 21 9200 0805 10 25 9200 0805 10 29 9200 0805 10 31 9200 0805 10 33 9200 0805 10 35 9200 0805 10 37 9200 0805 10 38 9200 0805 10 39 9200 0805 10 42 9200 0805 10 44 9200 0805 10 46 9200 0805 10 51 9200 0805 10 55 9200 0805 10 59 9200 0805 10 61 9200 0805 10 65 9200 0805 10 69 9200	XYC	100,0		XYC	100,0	11 449			
Limoni	0805 30 20 9100 0805 30 30 9100 0805 30 40 9100	F	108,7	18 811				F	108,7	3 966

Prodotti [Le definizioni complete dei prodotti ammissibili figurano nella sezione «Ortofrutticoli» del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione modificato]	Codice del prodotto	Sistema A1 Periodo di presentazione delle domande di titolo dal 29. 4 al 23. 6. 1997			Sistema A2 Periodo di presentazione delle domande di titolo dal 30. 4 al 6. 5. 1997			Sistema B Periodo di esportazione dal 6. 5 al 30. 6. 1997		
		Destina- zione o gruppo di destina- zioni (*)	Tasso della restituzione (ECU/t nette)	Quantità previste (tonnel- late)	Destina- zione o gruppo di destina- zioni (*)	Tassi della restituzione indicativi (ECU/t nette)	Quantità indicative (tonnel- late)	Destina- zione o gruppo di destina- zioni (*)	Tassi della restituzione indicativi (ECU/t nette)	Quantità indicative (tonnel- late)
Uva da tavola	0806 10 21 9200 0806 10 29 9200 0806 10 30 9200 0806 10 40 9200 0806 10 50 9200 0806 10 61 9200 0806 10 69 9200	F	39,0	13						
Mele	0808 10 51 9910	X	25,0		X	25,0	2 605			
	0808 10 53 9910									
	0808 10 59 9910	Y	10,0		Y	10,0	1 682			
	0808 10 61 9910									
	0808 10 63 9910									
	0808 10 69 9910	Z	56,0	1 085						
	0808 10 71 9910									
	0808 10 73 9910									
	0808 10 79 9910									
0808 10 92 9910										
0808 10 94 9910										
0808 10 98 9910										
Pesche e nettarine	0809 30 11 9100	E	40,2	392				E	40,2	257
	0809 30 19 9100									
	0809 30 21 9100									
	0809 30 29 9100									
	0809 30 31 9100									
	0809 30 39 9100									
	0809 30 41 9100									
	0809 30 49 9100									
	0809 30 51 9100									
0809 30 59 9100										

(*) I codici delle destinazioni sono definiti come segue:

X: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Estonia, Lettonia, Lituania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia, Montenegro) e Malta;

Y: Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina;

Z: Færøer, paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica, paesi della penisola arabica [Arabia saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubia, Sharjah, Ajman, Umm Al Qaiwain, Ras Al Kaimah e Fujairah), Kuwait e Yemen], Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia;

C: Svizzera, Repubblica ceca, Repubblica slovacca;

D: Hong Kong, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica;

E: tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera;

F: tutte le destinazioni.

REGOLAMENTO (CE) N. 688/97 DELLA COMMISSIONE**del 18 aprile 1997****relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 531/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 531/97 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione;

considerando che, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dall'11 al 17 aprile 1997 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1 006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 531/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 261 del 7. 9. 1989, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 82 del 22. 3. 1997, pag. 50.

REGOLAMENTO (CE) N. 689/97 DELLA COMMISSIONE**del 18 aprile 1997****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 530/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 530/97 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁴⁾, la Commissione può in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione

comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dall'11 al 17 aprile 1997, è fissata una restituzione massima pari a 390 ECU/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 530/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 82 del 22. 3. 1997, pag. 48.

⁽³⁾ GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 690/97 DELLA COMMISSIONE**del 18 aprile 1997****che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di aprile 1997 per taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli accordi di liberalizzazione degli scambi conclusi tra la Comunità e la Repubblica estone, la Repubblica lettone e la Repubblica lituana**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1713/95 della Commissione, del 13 luglio 1995, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore lattiero-caseario del regime previsto dagli accordi di associazione tra la Comunità e i paesi Baltici ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2389/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per i prodotti contemplati nel regolamento (CE) n. 1713/95 vertono per alcuni prodotti su quantitativi superiori a quelli disponibili; che occorre pertanto stabilire percentuali di riduzione di alcuni quantitativi richiesti per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione per i prodotti di cui ai codici NC elencati nell'allegato, presentate per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1997 in virtù del regolamento (CE) n. 1713/95, sono accettate limitatamente alle percentuali ivi indicate, per paese d'origine.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 163 del 14. 7. 1995, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 326 del 17. 12. 1996, pag. 24.

ALLEGATO

Paese	Repubblica estone			Repubblica lettone			Repubblica lituana			
	0402 10 19 0402 21 19	0405 10 11 0405 10 19 burro	0406 formaggi	0402 10 19 0402 21 19	0405 10 burro	0406	0402 10 19 0402 21 19	0405 10 11 0405 10 19 burro	0406	
Codice NC										
in %	1,245	1,762	100,000	3,809	4,651	6,344	1,322	1,559	37,619	100,000

REGOLAMENTO (CE) N. 691/97 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1997

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2698/93, (CE) n. 1590/94 e (CE) n. 2305/95 nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2490/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che, per alcuni prodotti del settore delle carni suine, sono state accordate alcune concessioni nel quadro del regolamento (CEE) n. 2698/93 della Commissione, del 30 settembre 1993, che stabilisce le modalità di applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2502/96⁽⁴⁾, del regolamento (CE) n. 1590/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2502/96, e del regolamento (CE) n. 2305/95 della Commissione, del 29 settembre 1995, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, dall'altra⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2071/96⁽⁷⁾;

considerando che la disposizione secondo la quale la riduzione del dazio doganale è quella in vigore il giorno di

presentazione delle domande di titolo di importazione in certi casi ha limitato l'accesso dei prodotti a base di carni suine al mercato comunitario; che, per facilitare le possibilità di accesso al mercato comunitario concesse in via preferenziale ai paesi associati dell'Europa centrale e ai Paesi baltici, è opportuno sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 1 dei regolamenti (CEE) n. 2698/93, (CE) n. 1590/94 e (CE) n. 2305/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2698/93, l'ultimo comma è soppresso.

Articolo 2

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1590/94, l'ultimo comma è soppresso.

Articolo 3

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2305/95, l'ultimo comma è soppresso.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 80.

⁽⁴⁾ GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 71.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 233 del 30. 9. 1995, pag. 45.

⁽⁷⁾ GU n. L 277 del 30. 10. 1996, pag. 17.

REGOLAMENTO (CE) N. 692/97 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 1318/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 1318/93 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 623/97⁽³⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2067/92 e segnatamente i requisiti minimi di produzione, di qualità e di controllo dei prodotti che formano oggetto delle azioni di promozione e di commercializzazione; che, in particolare, è necessario limitare l'applicazione dei requisiti minimi in materia di pH e di frollatura alle sole carni di bovini adulti, in quanto le carni di vitello esulano da questi criteri; che occorre pertanto modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1318/93;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1997.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1318/93:

1) La voce «pH» della rubrica «Macellazione» è sostituita dal testo seguente:

«pH

Inferiore a 6, eccetto per i vitelli da macello.»

2) La voce «Frollatura» della rubrica «Commercializzazione» è sostituita dal testo seguente:

«Frollatura

Perlomeno sette giorni dalla macellazione alla vendita al consumatore finale, eccetto per i vitelli da macello.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 57.⁽²⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 83.⁽³⁾ GU n. L 95 del 10. 4. 1997, pag. 6.

REGOLAMENTO (CE) N. 693/97 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1997

che avvia un'inchiesta relativa alla presunta elusione delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 1490/96 del Consiglio sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia mediante importazioni di fasci di filamenti sintetici di poliesteri destinati alla trasformazione nella Comunità europea e che stabilisce la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2331/96⁽²⁾, in particolare gli articoli 13 e 14,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

- (1) La Commissione ha ricevuto una domanda ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso «regolamento di base») nella quale si chiede di:

- effettuare un'inchiesta sulla presunta elusione dei dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 1490/96 del Consiglio⁽³⁾ sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco (in appresso «FPF») originarie della Bielorussia mediante importazioni di fasci di filamenti di poliesteri (in appresso «FPF») originari della Bielorussia destinati ad essere trasformati in FPF nella Comunità;
- decidere la registrazione delle suddette importazioni di FPF da parte delle autorità doganali ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base;
- proporre al Consiglio di estendere, se necessario, l'applicazione dei dazi antidumping sopracitati alle importazioni di FPF in questione.

B. RICHIEDENTI

- (2) La domanda è stata presentata il 4 marzo 1997 dal Comitato internazionale per il rayon e le fibre

sintetiche (CIRFS) per conto dei produttori comunitari la cui produzione complessiva assertivamente rappresenta oltre il 90 % della produzione comunitaria totale di FPF.

C. PRODOTTO

- (3) Il prodotto simile con la cui importazione e trasformazione si eluderebbe il dazio consiste in FPF, di cui al codice NC 5501 20 00, destinati ad essere trasformati nella Comunità in FPF attualmente classificati al codice NC 5503 20 00. Nella domanda si sostiene che la trasformazione consiste in una semplice operazione di taglio meccanico dei FPF in FPF e che i FPF originari della Bielorussia sono destinati esclusivamente alla trasformazione in FPF. I codici NC sopracitati sono indicati unicamente a titolo informativo e non sono vincolanti ai fini della classificazione dei prodotti.

D. ELEMENTI DI PROVA

- (4) La domanda contiene elementi di prova sufficienti, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base, in merito al fatto che le misure antidumping sulle importazioni di FPF originarie della Bielorussia vengono eluse mediante importazioni di FPF originari del medesimo paese, sottoposti nella Comunità a operazioni di trasformazione che potrebbero essere considerate pratiche per le quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio antidumping.
- (5) Gli elementi di prova sono i seguenti:
- a) Un'evidente modificazione si è verificata nella configurazione degli scambi tra la Bielorussia e la Comunità, in particolare dal marzo 1996, quando sono entrate in vigore le misure antidumping provvisorie sulle FPF originarie della Bielorussia. A questo proposito, nella domanda si precisa che le importazioni nella Comunità di FPF dalla Bielorussia sono diminuite da 3 979 t nel periodo gennaio-febbraio 1996 a 338 t nel periodo marzo-agosto 1996 (ossia del 91,5 %), mentre durante gli stessi periodi le importazioni di FPF originari della Bielorussia sono aumen-

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 189 del 30. 7. 1996, pag. 13.

tate da 99 t a 2 493 t (ossia del 2 873 %). L'istituzione delle misure antidumping sembrerebbe pertanto aver determinato un'evidente sostituzione delle importazioni di FPF con importazioni di FFP.

Tale modificazione della configurazione degli scambi assertivamente deriva dalla trasformazione nella Comunità dei FFP in FPF — trasformazione consistente in sostanza in una semplice operazione di taglio — per la quale non vi sarebbe una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'esistenza del dazio antidumping del 43,5 % sulle importazioni di FPF originarie della Bielorussia. Come rilevato nella domanda, il costo aggiuntivo connesso alla trasformazione dei FFP in FPF nella Comunità anziché nell'ambito di un processo integrato non è compensato da alcuna economia di costi, ma è addirittura aggravato dal livello relativamente elevato del costo del lavoro nella Comunità.

- b) La domanda contiene inoltre elementi di prova del fatto che le FPF ottenute dalla trasformazione nella Comunità dei FFP importati dalla Bielorussia sono vendute nella Comunità a prezzi inferiori rispetto al livello del prezzo all'esportazione non in dumping determinato nell'inchiesta antidumping per le FPF originarie della Bielorussia.
- c) La domanda infine contiene elementi di prova del fatto che le operazioni di trasformazione dei FFP compromettono gli effetti riparatori dei vigenti dazi antidumping sulle FPF in termini di quantitativi e di prezzi.

E. PROCEDIMENTO

- (6) Alla luce degli elementi di prova contenuti nella domanda, la Commissione ha concluso che, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento di base, esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta e per sottoporre a registrazione le importazioni di FFP.

i) Questionari

- (7) Allo scopo di ottenere le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà un questionario alle imprese che importano, commercializzano o trasformano i FFP nella Comunità citate nella domanda. Ove opportuno, potranno essere chieste informazioni anche ai produttori comunitari.
- (8) Si invitano le altre parti interessate in grado di dimostrare che potrebbero risentire dell'esito dell'inchiesta a chiedere un questionario alla Commissione entro 15 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all'indirizzo indicato più avanti e deve precisare nome,

indirizzo, numero di telefono e di fax del richiedente.

Le autorità della Bielorussia saranno informate dell'apertura dell'inchiesta e riceveranno una copia della domanda.

ii) Certificati di non elusione

- (9) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento di base, nei casi in cui le importazioni non costituiscono una forma di elusione le autorità doganali possono rilasciare agli importatori certificati che esonerano le importazioni del prodotto in questione dalla registrazione o dall'applicazione di altre misure.

Poiché tali certificati sono rilasciati previa autorizzazione delle istituzioni comunitarie, gli importatori interessati devono inviare alla Commissione le richieste di autorizzazione quanto prima dopo l'avvio dell'inchiesta, affinché esse possano, essere prese in considerazione sulla base di un'approfondita valutazione del merito.

F. TERMINE

- (10) A fini di buona amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate possano comunicare per iscritto le loro osservazioni, purché siano in grado di dimostrare che potrebbero risentire dell'esito dell'inchiesta. Occorre inoltre fissare un termine entro il quale le parti interessate possano chiedere per iscritto di essere intese, dimostrando che vi sono motivi particolari perché sia loro accordata un'audizione.

Occorre inoltre precisare che, qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro il termine fissato oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È avviata un'inchiesta, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 384/96, relativa alle importazioni nella Comunità di fasci di filamenti sintetici di poliesteri, attualmente classificabili al codice NC 5501 20 00, originari della Bielorussia, destinati alla trasformazione nella Comunità in fibre di poliesteri in fiocco.

Articolo 2

È chiesto alle autorità doganali, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 e dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 384/96, di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di fasci di filamenti sintetici di poliesteri, attualmente classificabili al codice NC 5501 20 00, originari della Bielorussia, affin-

ché, qualora l'applicazione dei dazi antidumping sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia sia estesa alle importazioni di fasci di filamenti sintetici di poliesteri, tali dazi possano essere riscossi a decorrere dalla data della registrazione.

Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Non sono soggette a registrazione le importazioni accompagnate da un certificato doganale rilasciato a norma dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96.

Articolo 3

1. Perché le loro osservazioni possano essere prese in considerazione durante l'inchiesta, tutte le parti interessate devono manifestarsi, comunicare per iscritto il loro punto di vista, presentare informazioni e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro 40 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Tale termine si applica a tutte le parti interessate, comprese quelle non

citare nella domanda, che pertanto nel loro interesse sono invitate a mettersi immediatamente in contatto con la Commissione.

2. I questionari devono essere chiesti alla Commissione entro 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. Le informazioni relative al caso in esame, le domande di audizione, le richieste di invio del questionario e le domande di autorizzazione per i certificati di non elusione devono essere inviate all'indirizzo seguente:

Commissione europea
Direzione generale «Relazioni esterne»: Politica commerciale, relazioni con l'America del Nord, l'Estremo Oriente, l'Australia e la Nuova Zelanda
Direzione I-C
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles (1)

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1997.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) Telefax (32-2) 295 65 05.

REGOLAMENTO (CE) N. 694/97 DELLA COMMISSIONE
del 18 aprile 1997

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di certificati di importazione presentate nel mese di aprile 1997 per taluni formaggi nel quadro del regime previsto dagli accordi europei conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 579/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per i prodotti contemplati nel regolamento (CE) n. 1588/94 vertono per alcuni prodotti su quantitativi superiori a quelli disponibili; che occorre pertanto stabilire percentuali di riduzione di alcuni quantitativi richiesti per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1997,

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione per i prodotti di cui ai codici NC elencati nell'allegato, presentate per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1997 in virtù del regolamento (CE) n. 1588/94, sono accettate limitatamente alle percentuali ivi indicate, per paese d'origine.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 87 del 2. 4. 1997, pag. 8.

ALLEGATO

B.1. Riduzione del dazio doganale: 80 %

Paesi	Codici NC e prodotti	in %
Romania	ex 0406 90 29 ⁽¹⁾ ex 0406 90 86 ⁽¹⁾ ex 0406 90 87 ⁽¹⁾ ex 0406 90 88 ⁽¹⁾	100,000
Bulgaria	ex 0406 90 86 ⁽²⁾ ex 0406 90 87 ⁽²⁾ ex 0406 90 88 ⁽²⁾ ex 0406 90 29 ⁽³⁾	46,600

⁽¹⁾ Ottenuto da latte vaccino.

⁽²⁾ Formaggi bianchi salati a base di latte vaccino.

⁽³⁾ Kashkaval Vitosha a base di latte vaccino.

B.2. Esenzione dai dazi doganali

Paesi	Codici NC e prodotti	in %
Bulgaria	ex 0406 90 31 ⁽¹⁾ ex 0406 90 50 ⁽¹⁾ ex 0406 90 86 ⁽¹⁾ ex 0406 90 87 ⁽¹⁾ ex 0406 90 88 ⁽¹⁾	29,483

⁽¹⁾ Formaggi diversi da quelli fabbricati con latte di vacca.

REGOLAMENTO (CE) N. 695/97 DELLA COMMISSIONE
del 18 aprile 1997

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel secondo trimestre del 1997 per taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dall'accordo interinale concluso con la Repubblica di Slovenia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 455/97 della Commissione, del 10 marzo 1997, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari del regime previsto dall'accordo interinale concluso con la Repubblica di Slovenia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per i prodotti contemplati nel regolamento (CE) n. 455/97 vertono, per alcuni prodotti su quantitativi superiori a quelli disponibili; che occorre pertanto stabilire percentuali di riduzione di alcuni quantitativi richiesti per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1997,

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione per i prodotti di cui ai codici NC elencati nell'allegato, presentate per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 in virtù del regolamento (CE) n. 455/97, sono accettate limitatamente alle percentuali ivi indicate, per paese d'origine.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 69 dell'11. 3. 1997, pag. 7.

ALLEGATO

Codici NC e prodotti	0402 10 0402 21	0403 10 Iogurt	0406 90 Altri formaggi
in %	80	100	100

REGOLAMENTO (CE) N. 696/97 DELLA COMMISSIONE**del 18 aprile 1997****relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati e alimenti composti a base di cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1527/96 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che i quantitativi figuranti nelle domande di titoli comportanti prefissazione delle restituzioni per la fecola di patate e i prodotti a base di grano e di granturco sono ingenti e di carattere speculativo; che è stato pertanto deciso di respingere tutte le domande di titoli di esportazione per i prodotti in oggetto presentate il 16 e 17 aprile 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In conformità dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1162/95, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti dei codici NC 1102 20 10, 1102 20 90, 1103 13 10, 1103 13 90, 1104 23 10, 1108 11 00, 1108 12 00, 1108 13 00, 1702 30 51, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 79, 2106 90 55, 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53, presentate il 16 e 17 aprile 1997.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.⁽⁴⁾ GU n. L 190 del 31. 7. 1996, pag. 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 697/97 DELLA COMMISSIONE
del 18 aprile 1997

che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di aprile 1997 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1600/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1600/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 503/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando che le domande presentate per i prodotti contemplati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1600/95 vertono su quantitativi superiori a quelli disponibili; che occorre pertanto stabilire coefficienti di attribuzione dei quantitativi richiesti per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi di titoli di importazione richiesti per i prodotti di cui ai numeri d'ordine all'allegato II del regolamento (CE) n. 1600/95 elencati nell'allegato, presentati per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1997 in virtù del regolamento (CE) n. 1600/95, sono applicati i coefficienti di attribuzione indicati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 151 dell'1. 7. 1995, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1997, pag. 12.

ALLEGATO

Numero d'ordine all'allegato II del regolamento (CE) n. 1600/95	Coefficiente di attribuzione
37	0,0076
38	0,0038
40	0,0374
41	0,0071
42	0,0195
43	0,0090
45	0,0046
48	0,0033

REGOLAMENTO (CE) N. 698/97 DELLA COMMISSIONE**del 18 aprile 1997**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di aprile 1997 per taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli accordi europei conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione, del 6 marzo 1992, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari del regime previsto dagli accordi europei di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 528/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per i prodotti contemplati nel regolamento (CEE) n. 584/92 vertono per alcuni prodotti su quantitativi superiori a quelli disponibili; che occorre pertanto stabilire percentuali di riduzione di alcuni quantitativi richiesti per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1997,

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione per i prodotti di cui ai codici NC elencati nell'allegato, presentate per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1997 in virtù del regolamento (CEE) n. 584/92, sono accettate limitatamente alle percentuali ivi indicate, per paese d'origine.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.

⁽²⁾ GU n. L 82 del 22. 3. 1997, pag. 43.

ALLEGATO

(in tonnellate)

Paese	Polonia			Repubblica ceca			Repubblica slovacca			Ungheria
	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 99	0405 10 11 0405 10 19 Burro	0406 Formaggio	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	0405 10 11 0405 10 19 Burro	ex 0406 40 90 0406 90 29 ex 0406 90 Moravsky blok (1)	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	0405 10 11 0405 10 19 Burro	ex 0406 40 90 0406 90 29 ex 0406 90 Moravsky blok (1)	
Codici NC e prodotti	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 99	0405 10 11 0405 10 19 Burro	0406 Formaggio	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	0405 10 11 0405 10 19 Burro	ex 0406 40 90 0406 90 29 ex 0406 90 Moravsky blok (1)	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	0405 10 11 0405 10 19 Burro	ex 0406 40 90 0406 90 29 ex 0406 90 Moravsky blok (1)	ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88 Balaton (2)
in %	0,789	1,337	9,109	0,792	1,061	7,692	0,954	1,360	4,651	100,—

(1) Primator, Otava, Javor, Uzeny blok, Kashkaval, Akawi, Istambul, Jadel Hermelin, Ostepek, Koliba, Inovec.

(2) Cream-white, Hajdu, Marvany, Ovari, Pannonia, Trappista, Bakony, Bacska, Ban, Delicacy cheese «Moson», Delicacy cheese «Pelso», Goya, Ham-shapod, Karavan, Lajta, Parenyica, Sed, Tihany.

REGOLAMENTO (CE) N. 699/97 DELLA COMMISSIONE
del 18 aprile 1997
che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne
bovina mediante gara

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 524/97 ⁽⁴⁾, ha avviato acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stato membro per determinati gruppi di qualità;
considerando che l'applicazione del disposto dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 805/68 e la necessità di limitare l'intervento agli acquisti occorrenti per garantire un sostegno ragionevole del mercato inducono, in base alle quotazioni di cui la Commissione

dispone, a modificare l'elenco degli Stati membri o regioni degli Stati membri in cui è avviata la gara, nonché dei gruppi di qualità che possono essere oggetto di acquisti d'intervento conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1627/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 aprile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

⁽³⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 82 del 22. 3. 1997, pag. 35.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —
BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1627/89

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1 i forordning (EØF) nr. 1627/89

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1627/89 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1) of Regulation (EEC) No 1627/89

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1^{er} paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1627/89

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89

In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde lidstaten of gebieden van een lidstaat en kwaliteitsgroepen

Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no n° 1 do artigo 1° do Regulamento (CEE) n° 1627/89

Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat laaturyhmit

Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 1627/89

	Categoría A					Categoría C		
	S	E	U	R	O	U	R	O
Estados miembros o regiones de Estados miembros								
Medlemsstat eller region								
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats								
Κράτος μέλος ή περιοχές κράτους μέλους								
Member States or regions of a Member State								
États membres ou régions d'États membres								
Stati membri o regioni di Stati membri								
Lidstaat of gebied van een lidstaat								
Estados-membros ou regiões de Estados-membros								
Jäsenvaltiot tai alueet								
Medlemsstater eller regioner								
België/Belgique	x	x		x				
Danmark				x	x			
Deutschland			x	x				
Spain			x	x				
France			x	x				x
Ireland						x	x	x
Nederland				x				
Österreich			x	x				
Portugal			x	x				
Suomi				x	x			
Sweden				x	x			
Great Britain			x	x	x	x	x	x
Northern Ireland			x	x	x	x	x	x

REGOLAMENTO (CE) N. 700/97 DELLA COMMISSIONE**del 18 aprile 1997****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 aprile 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 20	052	123,5
	204	95,1
	212	109,5
	624	125,2
	999	113,3
0707 00 15	052	93,8
	999	93,8
0709 90 75	052	95,9
	999	95,9
0805 10 11, 0805 10 15, 0805 10 19	052	43,7
	204	43,5
	212	63,7
	220	35,2
	400	36,8
	448	26,6
	600	47,6
	624	43,0
	625	36,4
	999	41,8
	0805 30 20	400
528		66,1
600		67,5
999		73,5
0808 10 61, 0808 10 63, 0808 10 69	060	66,8
	388	91,9
	400	95,2
	404	110,4
	508	72,0
	512	74,8
	524	59,5
	528	74,7
	720	103,4
	804	100,0
	999	84,9
0808 20 37	388	70,7
	512	70,8
	528	79,5
	999	73,7

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 1997

che nomina un membro del Comitato economico e sociale

(97/253/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 195,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 167,

vista la decisione 94/660/CE, Euratom del Consiglio, del 26 settembre 1994, relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 1994 al 20 settembre 1998⁽¹⁾,

considerando che un seggio di membro del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. André Laur, comunicate al Consiglio in data 8 novembre 1996,

viste le candidature presentate dal governo francese in data 25 novembre 1996,

sentito il parere della Commissione delle Comunità europee,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Joseph Balle è nominato membro del Comitato economico e sociale in sostituzione del sig. André Laur per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 1998.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. VAN AARTSEN

⁽¹⁾ GU n. L 257 del 5. 10. 1994, pag. 20.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 aprile 1997
relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni
(97/254/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 198 A,
viste le decisioni del Consiglio 94/65/CE, del 26 gennaio 1994 ⁽¹⁾, e 95/15/CE del 23
gennaio 1995 ⁽²⁾, che nominano i membri e i supplenti del Comitato delle regioni,
considerando che un seggio di supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in
seguito alle dimissioni del sig. Jesús Pedroche Nieto, comunicate al Consiglio in data 26
marzo 1997;
vista la proposta del governo spagnolo,

DECIDE:

Articolo unico

La sig.ra Carmen Álvarez-Arenas Cisneros è nominata supplente del Comitato delle
regioni in sostituzione del sig. Jesús Pedroche Nieto, per la restante durata del mandato di
quest'ultima, ossia fino al 25 gennaio 1998.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 1997.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. VAN AARTSEN

⁽¹⁾ GU n. L 31 del 4. 2. 1994, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 2. 2. 1995, pag. 20.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 1997

che modifica la decisione 91/116/CEE che istituisce un comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale

(97/255/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

considerando che l'articolo 4 della decisione 91/116/CEE⁽¹⁾ stabilisce il numero di membri che compongono il comitato;

considerando che in seguito all'adesione di Austria, Finlandia e Svezia si rende necessario adeguare opportunamente il numero di membri del comitato,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 4 della decisione 91/116/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

Il comitato è così composto:

- quattro membri che rappresentano la Commissione, fra cui il membro della medesima competente per la politica dell'informazione statistica;

- il presidente del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti;
- i presidenti o direttori generali degli istituti nazionali di statistica degli Stati membri;
- due rappresentanti per Stato membro designati dal Consiglio, previa consultazione della Commissione, tra personalità rappresentative delle diverse categorie economiche e sociali e del mondo scientifico. Ai fini della nomina di tali membri, ogni Stato trasmette al Consiglio un elenco comprendente quattro candidati. Il Consiglio deve tener conto della necessità di garantire una rappresentanza adeguata delle differenti categorie economiche e sociali e del mondo scientifico.»

*Articolo 2*La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 1997.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. VAN AARTSEN

(¹) GU n. L 59 del 6. 3. 1991, pag. 21.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 1997

che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sudafrica)

(97/256/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

- (1) considerando che il Consiglio europeo, riunito ad Essen il 9-10 dicembre 1994, ha definito la strategia di preadesione per i paesi associati dell'Europa centrale ed orientale;
- (2) considerando che il Consiglio europeo, riunito a Cannes il 26-27 giugno 1995, ha convenuto di integrare l'assistenza finanziaria concessa ai paesi mediterranei con un incremento dei prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI) per contribuire all'instaurazione di una zona di libero scambio e al partenariato euro-mediterraneo;
- (3) considerando che il Consiglio europeo, riunito a Madrid il 15-16 dicembre 1995, ha invitato il Consiglio e la Commissione a dare attuazione alla dichiarazione sul partenariato euro-mediterraneo e al programma di lavoro preparato alla Conferenza di Barcellona con i paesi mediterranei (Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Malta, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, Cisgiordania e Striscia di Gaza); che nella stessa riunione il Consiglio europeo ha ribadito l'importanza del ruolo della BEI come strumento di cooperazione tra la Comunità e l'America latina ed ha invitato la Banca ad intensificare le sue attività in tale regione; che il Consiglio europeo ha anche rilevato che, nella prospettiva dell'ampliamento, il proseguimento delle attività della BEI consentirà un incremento globale del contributo ai preparativi per l'adesione;
- (4) considerando che il Consiglio europeo, riunito a Firenze il 21-22 giugno 1996, ha preso atto con soddisfazione dei risultati del vertice euro-asiatico, che ha segnato un punto di svolta nelle relazioni tra i due continenti;
- (5) considerando che i paesi dell'Europa centrale ed orientale (Albania, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Repubblica slovacca e Slovenia) hanno intrapreso importanti riforme politiche e sociali ed hanno avviato una ristrutturazione economica fondamentale;

- (6) considerando che la BEI sta completando i programmi di prestito correnti a favore dei paesi dell'Europa centrale ed orientale a norma della decisione 93/696/CE⁽³⁾ e i prestiti a favore dei paesi terzi mediterranei disciplinati dai quarti protocolli finanziari e dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria orizzontale [regolamento (CEE) n. 1763/92]⁽⁴⁾;
- (7) considerando che la BEI ha già completato il programma triennale di prestiti a favore dei paesi dell'America latina e dell'Asia a norma della decisione 93/115/CEE⁽⁵⁾; che conformemente alla decisione 96/723/CE⁽⁶⁾ un nuovo programma avente carattere transitorio consentirà alla BEI di proseguire le attività di prestito in tali paesi;
- (8) considerando che il 14 ottobre 1994 il Consiglio ha approvato un accordo di cooperazione tra la Comunità e la Repubblica del Sudafrica, volto a promuovere uno sviluppo sociale ed economico armonioso, equilibrato e sostenibile; che la BEI completerà nel giugno 1997 il programma biennale di prestiti a favore del Sudafrica a norma della decisione 95/207/CE⁽⁷⁾;

⁽³⁾ Decisione 93/696/CE del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che accorda una garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti da realizzare nei paesi dell'Europa centrale ed orientale (Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Albania) (GU n. L 321 del 23. 12. 1993, pag. 27).

⁽⁴⁾ Regolamento (CEE) n. 1763/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei (GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 5). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1735/94 (GU n. L 182 del 16. 7. 1994, pag. 6).

⁽⁵⁾ Decisione 93/115/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1993, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti d'interesse comune in alcuni paesi terzi (GU n. L 45 del 23. 2. 1993, pag. 27).

⁽⁶⁾ Decisione 96/723/CE del Consiglio, del 12 dicembre 1996, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute e prestiti a favore di progetti di interesse comune in paesi dell'America latina e dell'Asia con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, El Salvador, Uruguay e Venezuela; Bangladesh, Brunei, Cina, India, Indonesia, Macao, Malaysia, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam) (GU n. L 329 del 19. 12. 1996, pag. 45).

⁽⁷⁾ Decisione 95/207/CE del Consiglio, del 1° giugno 1995, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti in Sudafrica (GU n. L 131 del 15. 6. 1995, pag. 31).

⁽¹⁾ GU n. C 13 del 14. 1. 1996, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. C 115 del 14. 4. 1997.

- (9) considerando che il Consiglio invita la BEI a continuare le sue attività a sostegno di progetti d'investimento realizzati nei paesi dell'Europa centrale ed orientale, nei paesi mediterranei, in America latina ed Asia ed in Sudafrica;
- (10) considerando che è opportuno procedere a taluni miglioramenti nei programmi di attività per quanto riguarda la durata, gli strumenti usati e la copertura per paese;
- (11) considerando che la garanzia prevista nella presente decisione deve essere fornita alla Banca;
- (12) considerando che tale garanzia è soggetta alle condizioni stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94⁽¹⁾;
- (13) considerando che nel giugno 1996 la Commissione, di concerto con la Banca, ha presentato al Consiglio una proposta di nuovo sistema di garanzia per i prestiti BEI ai paesi terzi;
- (14) considerando che il 2 dicembre 1996 il Consiglio ha approvato le conclusioni relative a un nuovo sistema di garanzia per i prestiti BEI a favore dei paesi terzi, in base al quale: «Il volume dei prestiti esterni deve rispettare le prospettive finanziarie e la disciplina di bilancio della Comunità nonché gli orientamenti interni della BEI sui prestiti a favore dei paesi terzi e tener conto delle conclusioni dei Consigli europei di Essen, Cannes e Madrid. L'approccio di una garanzia generale senza distinzione di regioni e di progetti è approvata. L'elemento della ripartizione del rischio, quale proposto dalla Commissione e dalla BEI è accettato. Di conseguenza, la BEI è invitata laddove possibile ad ottenere per una quota importante del prestito, adeguate garanzie prestate da terzi per i rischi commerciali, fermo restando che la garanzia di bilancio in tal caso copre soltanto i rischi politici risultanti da non trasferibilità della valuta, espropriazione, eventi bellici e disordini civili. La BEI è invitata a mirare all'obiettivo del 25 % del totale dei suoi prestiti per l'utilizzazione delle garanzie non statali, percentuale che può essere estesa quando è possibile e nella misura in cui il mercato lo consenta in base ai singoli mandati.
- L'applicazione dell'obiettivo ai singoli mandati deve essere specificata al momento della negoziazione dei mandati stessi.»;
- (15) considerando che la presente decisione deve essere conforme alle suddette conclusioni;
- (16) considerando che un livello di garanzia del 70 % è sufficiente a coprire il volume totale di prestito a titolo dei nuovi mandati e di altre necessità di prestito per la durata della presente decisione;
- (17) considerando che il nuovo sistema di garanzia non pregiudica l'eccellente affidabilità finanziaria della BEI;
- (18) considerando che il 2 dicembre 1996 il Consiglio è giunto alla conclusione che «i tassi di copertura del Fondo di garanzia resteranno ai livelli attuali fino al 1999»; che nelle conclusioni del 27 gennaio 1997 il Consiglio ha affermato che «ciascun versamento al fondo di garanzia prestiti sarà basato sulla percentuale richiesta al momento del versamento, attualmente pari al 15 %, ma che sarà portata al 14 % non appena possibile»;
- (19) considerando che la Commissione e la BEI, riconoscendo le loro rispettive aree di responsabilità, sono tenute ad assicurare un adeguato coordinamento tra le operazioni della BEI nei paesi terzi beneficiari e l'attuazione di altri strumenti finanziari comunitari;
- (20) considerando che la Commissione e la BEI dovrebbero consultarsi per garantire che si tenga conto, ai fini della determinazione del tasso di utilizzazione dei mandati, delle fluttuazioni annuali concernenti finanziamenti per il sostegno della bilancia dei pagamenti che la Comunità è invitata ad erogare in favore dei paesi terzi;
- (21) considerando che il Consiglio ha approvato la presente decisione e in particolare gli importi relativi ai mandati tenendo conto delle conclusioni del 27 gennaio 1997 secondo cui:
- «Gli Stati membri e la Commissione dichiarano unanimemente di essere d'accordo sulla creazione di un consistente strumento di sostegno preadesione. Essi invitano la BEI a proporre tale strumento al Consiglio dei governatori nel corso dell'anno. Lo strumento entrerà in vigore non appena possibile, alla luce delle future adesioni. Esso sarà approvato ai sensi dell'articolo 18 dello statuto della BEI e non comporterà alcuna garanzia a carico del bilancio comunitario o degli Stati membri. Le dotazioni per i prestiti BEI coperti da una garanzia comunitaria sono compatibili con un accantonamento di 1 050 milioni di ecu per l'assistenza macrofinanziaria, prevedendo che 750 milioni di ecu saranno necessari per i prestiti Euratom. Il massimale per l'assistenza macrofinanziaria sarà aumentato a 1 200 milioni di ecu se i prestiti Euratom nel periodo considerato non supereranno 600 milioni di ecu.»;
- (22) considerando che il trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione, poteri d'azione diversi da quelli dell'articolo 235,

(¹) Regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 1).

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia globale per i casi in cui la Banca non riceva i pagamenti ad essa dovuti in relazione ai prestiti concessi, conformemente ai criteri da essa normalmente applicati, a favore di progetti d'investimento realizzati nei paesi dell'Europa centrale ed orientale, nei paesi mediterranei, nei paesi dell'America latina e dell'Asia e nel Sudafrica.

Tale garanzia è limitata al 70 % dell'importo totale dei prestiti concessi, maggiorato di tutte le somme connesse. Il massimale complessivo di prestito è pari a 7 105 milioni di ecu ripartito nel modo seguente:

- paesi dell'Europa centrale e orientale: 3 520 milioni di ecu,
- paesi mediterranei: 2 310 milioni di ecu,
- paesi dell'America latina e dell'Asia: 900 milioni di ecu,
- Sudafrica: 375 milioni di ecu,

per una durata limitata a tre anni con decorrenza dal 31 gennaio 1997 per i paesi dell'Europa centrale e orientale, per i paesi terzi mediterranei e per i paesi dell'America latina e dell'Asia e dal 1° luglio 1997 per il Sudafrica. Se al termine di tale periodo i prestiti concessi dalla Banca non avranno raggiunto il suddetto massimale complessivo, la durata in questione sarà automaticamente prolungata di sei mesi.

2. I paesi compresi nelle regioni di cui sopra sono i seguenti:

- Europa centrale ed orientale: Albania, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Repubblica slovacca e Slovenia;
- Paesi terzi mediterranei: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Malta, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, Cisgiordania e Striscia di Gaza;
- America latina: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, El Salvador, Uruguay e Venezuela;
- Asia: Bangladesh, Brunei, Cina, India, Indonesia, Macao, Malaysia, Mongolia, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam;
- Sudafrica.

3. La Banca europea per gli investimenti è invitata a perseguire l'obiettivo di assicurare con garanzie non statali

il rischio commerciale per un ammontare pari al 25 % dei prestiti concessi ai sensi della presente decisione; tale percentuale deve essere estesa, ove possibile e nella misura in cui il mercato lo consenta, nel quadro di ciascun singolo mandato.

Articolo 2

Ogni sei mesi la Commissione informa il Parlamento europeo ed il Consiglio della situazione relativa ai prestiti firmati e dei progressi compiuti in materia di ripartizione del rischio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3. A tal fine, la Banca trasmette regolarmente alla Commissione le opportune informazioni.

Articolo 3

Ogni anno la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle operazioni di prestito e trasmette loro contestualmente una valutazione del funzionamento del regime di garanzia nonché del coordinamento fra le istituzioni finanziarie operanti nel settore.

Articolo 4

Il Consiglio effettuerà una valutazione dell'applicazione della presente decisione sulla base di una relazione che sarà presentata nel giugno 1998 dalla Commissione e dalla Banca.

Articolo 5

La Commissione e la Banca concludono un accordo contenente norme dettagliate per l'applicazione della presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. VAN AARTSEN

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 1996

relativa ad un progetto di aiuti della Repubblica federale di Germania riguardante un programma di garanzie del Land del Brandeburgo per progetti di investimento da realizzarsi in Polonia

(Il testo in lingua tedesca è l'unico facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/257/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver dato a tutti gli interessati la possibilità di presentare le proprie osservazioni conformemente agli articoli citati,

considerando quanto segue:

I

- (1) Con comunicazione del 25 gennaio 1995, le autorità tedesche hanno notificato alla Commissione un regime di garanzie del Land del Brandeburgo riguardante progetti di investimento da realizzarsi in Polonia («Richtlinien für die Übernahme von Bürgschaften zur Teilfinanzierung von Vorhaben in der Republik Polen durch die Bürgschaftsbank Brandenburg»). Informazioni complementari sono state inviate il 28 marzo, il 16 giugno e il 10 agosto 1995 e comunicate nel corso di una riunione tenutasi a Bonn il 23 maggio 1995.
- (2) Il 31 ottobre 1995, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE. Con lettera del 27 dicembre 1995, la Commissione ha informato di tale decisione il governo tedesco, invitandolo inoltre a presentare le proprie osservazioni nel termine di un mese. La lettera in oggetto è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 71 del 9 marzo 1996 quale comunicazione agli altri Stati membri ed ai terzi interessati per consentire

loro di presentare le proprie osservazioni in merito alle misure contestate nel termine di un mese.

- (3) Con lettera del 29 gennaio 1996, il governo tedesco ha presentato le proprie osservazioni dettagliate. Il 9 aprile 1996 è pervenuta la posizione dell'impresa Du Pont de Nemours International SA, che è stata inviata con telefax del 22 aprile 1996 alle autorità tedesche affinché si pronunciasse in proposito. Nessuna osservazione è pervenuta invece da parte degli altri Stati membri.

II

- (4) Il programma copre il periodo dal 1995 al 1998 ed offre garanzie per un valore complessivo annuo di 20 milioni di marchi tedeschi (DEM) (10,5 milioni di ECU). Le autorità tedesche prevedono la concessione di una ventina di garanzie l'anno.
- (5) Il regime è destinato a:
 - imprese aventi sede o un'organizzazione stabile nel Brandeburgo,
 - persone residenti nel Brandeburgo,
 che intendano realizzare progetti di investimento in Polonia (joint ventures, nuovi insediamenti), ed a progetti nei quali:
 - soci brandeburghesi costituiscano joint ventures con società polacche,
 - società con un'organizzazione stabile nel Land del Brandeburgo costituiscano società («Projektgesellschaften») in Polonia in vista dell'assunzione di una partecipazione in una joint venture.
- (6) La concessione di garanzie è limitata al settore manifatturiero, all'orticoltura e alle professioni liberali.

- (7) Dette garanzie possono essere accordate sui prestiti che consentano di finanziare gli investimenti, il capitale circolante e la costituzione/acquisizione di imprese, nonché nell'ambito di talune operazioni di garanzia («Gewährleistungen und Garantiegewährungen»).
- (8) La durata massima della garanzia è di quindici anni (ventitré per i prestiti destinati al finanziamento di costruzioni industriali). Il beneficiario della garanzia è tenuto a versare un premio unico dello 0,75 % a titolo di diritti amministrativi, nonché una commissione di garanzia annuale pari allo 0,8 % dell'importo dovuto. Le autorità tedesche stimano il rischio di perdita pari al 10 %.
- (9) L'importo della garanzia è in ogni caso limitato al 90 % dell'importo di un prestito ammissibile, nel rispetto di un massimale di 0,52 milioni di ECU. L'importo di un prestito ammissibile è a sua volta limitato al 75 % dei costi del progetto in questione.
- (10) L'intensità di aiuto delle garanzie in oggetto rispetto all'importo dei prestiti garantiti si può stimare provvisoriamente al 10 %. Dette garanzie sono cumulabili con altri aiuti.
- (11) All'avvio del procedimento, la Commissione ha sostenuto che le garanzie in oggetto sono suscettibili di costituire aiuti di Stato a norma dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE, in quanto favoriscono da un punto di vista economico le imprese richiedenti e possono incidere sugli scambi tra gli Stati membri. La Commissione nutreva inoltre dubbi sull'eventuale compatibilità con il mercato comune di aiuti agli investimenti a favore di imprese stabilite all'interno dell'Unione europea, volti a promuovere le loro attività commerciali al di fuori del SEE. Il regime di aiuti non era del resto limitato alle piccole e medie imprese (PMI) e vi era inoltre la possibilità che con il cumulo di aiuti diversi venissero superati i massimali stabiliti nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI. Alla luce di queste perplessità, la Commissione non ha considerato applicabili le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3 e ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 in merito al regime in oggetto.
- (12) Le autorità tedesche hanno trasmesso posizione con lettera del 29 gennaio 1996. A loro avviso, la concessione di garanzie ad imprese stabilite nel Brandeburgo rappresenta uno strumento adeguato per compensare gli svantaggi derivanti al Brandeburgo dalla sua posizione periferica nell'ambito dell'Unione europea. Di questo strumento dovrebbero beneficiare in particolare le PMI, che solitamente non dispongono di capitale proprio sufficiente per ottenere prestiti per progetti di investimento da realizzarsi in Polonia. Contrariamente alle imprese dell'Europa occidentale, le PMI del Land del Brandeburgo non sono in grado di offrire esse stesse le garanzie necessarie per ottenere finanziamenti sul mercato dei capitali.
- (13) Lo strumento in oggetto contribuirebbe inoltre alla cooperazione transfrontaliera tra le imprese dell'Unione europea ed imprese polacche. Gli investimenti esteri in Polonia promuovono del resto lo sviluppo economico del paese, rafforzano la base di capitali delle sue imprese ed incrementano il suo know-how tecnico e commerciale. Una cooperazione transfrontaliera di questo genere non viene perseguita esclusivamente nell'ambito dell'accordo europeo delle Comunità europee con la Polonia, ma anche nell'ambito del programma comunitario PHARE e degli obiettivi della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
- (14) Le autorità tedesche ribadiscono che gli aiuti non contengono elementi discriminatori, poiché tutte le imprese con un'organizzazione stabile nel Land del Brandeburgo, indipendentemente dal luogo in cui è stabilita la loro sede principale, sono ammissibili a beneficiarne.
- (15) Inoltre, le autorità tedesche hanno comunicato alla Commissione che modificheranno il regime rispetto alla notifica iniziale per limitarne l'applicazione alle piccole e medie imprese quali sono definite nella disciplina comunitaria riguardante gli aiuti alle PMI (¹). Le domande di aiuti presentate da imprese di dimensioni maggiori verranno notificate singolarmente. Di conseguenza, le autorità tedesche confidano nell'approvazione del regime in oggetto, poiché nella sua versione modificata questo corrisponde alle linee direttrici che regolano la concessione di garanzie da parte del Land della Bassa Sassonia a favore di partecipazioni in Stati nei quali è in atto un processo di riforme democratiche e di passaggio ad un'economia di mercato (n. 362/95), che la Commissione ha autorizzato il 20 dicembre 1995.
- (16) Le autorità tedesche contestano la valutazione provvisoria della Commissione, secondo la quale l'intensità degli aiuti rappresentati dalle garanzie può raggiungere il 10 % e ritengono invece più realistica una valutazione dell'intensità degli aiuti compresa tra l'1 e il 2 % dell'importo garantito. Del resto, la maggior parte dei casi di applicazione del regime resterebbero al di sotto della soglia di minimis di 50 000 ECU per impresa nell'arco di tre anni. Il regime in oggetto è stato tuttavia notificato poiché le autorità brandeburghesi non volevano escludere le imprese già beneficiarie di aiuti de minimis per altre finalità.

III

(¹) Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU n. C 213 del 19. 8. 1992, pag. 2).

- (17) Per tali ragioni, le autorità tedesche sostengono che il regime di aiuti è compatibile con il mercato comune, in quanto volto a compensare gli svantaggi economici derivanti dalla divisione della Germania [articolo 92, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE].

Inoltre, il regime in oggetto contribuisce a favorire lo sviluppo economico di regioni nelle quali il tenore di vita è particolarmente basso o si ha una grave forma di sottoccupazione. Questa considerazione si applica sia alle imprese stabilite nel Land del Brandeburgo [regione ammessa a beneficiare degli aiuti a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE] che a quelle stabilite in Polonia [equiparata, a norma dell'articolo 63, paragrafo 4, lettera a) dell'accordo europeo, ad una regione della Comunità di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a)].

D'altra parte, il regime di aiuti in oggetto potrebbe anche essere considerato quale regime che contribuisce ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche, nella fattispecie il Land del Brandeburgo in quanto zona confinante con la Polonia, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse [articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE]. Infine, trattandosi di un regime di aiuti a favore delle piccole e medie imprese, esso sarebbe da considerarsi compatibile con il mercato comune anche sotto tale profilo, a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE (sviluppo di talune attività economiche).

IV

- (18) Alla Commissione sono pervenute le osservazioni di Du Pont de Nemours International SA. L'impresa considera il regime in oggetto come un approccio innovativo e pragmatico per attirare investimenti stranieri nei paesi dell'Europa centrale e dell'Est. Le misure di ristrutturazione economica costituiscono a suo avviso un presupposto fondamentale per l'eventuale integrazione di questi paesi nell'Unione europea.

V

Carattere ed intensità degli aiuti configurati dal regime

- (19) Nella misura in cui vengono concessi aiuti a soci brandeburghesi di joint venture concluse con imprese polacche ovvero a società («Projektgesellschaften») costituite in Polonia da imprese stabilite nel Brandeburgo in vista dell'assunzione di una partecipazione in una joint venture, determinate imprese o determinati settori produttivi vengono privilegiati rispetto ad altre imprese che non percepiscono aiuti per le stesse attività. Queste misure rafforzano la posizione dei beneficiari degli aiuti nei confronti delle imprese che non percepiscono aiuti per la loro attività e minacciano pertanto di falsare la concorrenza. Le imprese stabilite all'in-

terno del SEE possono del resto entrare in concorrenza tra loro anche per quanto riguarda gli investimenti esteri. In una simile situazione, gli aiuti considerati sono quindi suscettibili di falsare la concorrenza tra le imprese del SEE in modo estremamente diretto.

- (20) Nel caso di aiuti concessi per progetti da realizzarsi in Polonia, e quindi al di fuori del SEE, le ripercussioni sugli scambi tra gli Stati membri (articolo 92 del trattato CE) o tra le parti contraenti (articolo 61 dell'accordo SEE) sono probabilmente meno percepibili ma non possono tuttavia essere escluse a priori. In taluni casi, gli scambi possono essere compromessi in maniera indiretta (ad esempio quando beni prodotti in Polonia vengono reimportati nell'Unione europea). Aiuti di questo genere possono tuttavia rafforzare la posizione delle imprese beneficiarie stabilite nel Land del Brandeburgo e dunque all'interno del mercato comune. Gli aiuti a favore di progetti sovvenzionati sulla base del regime considerato sono pertanto suscettibili di incidere direttamente sugli scambi tra gli Stati membri.

- (21) Per tali ragioni, il previsto regime di aiuti rientra nel campo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE. Questa conclusione viene condivisa dalle autorità tedesche, che sottolineano giustamente il duplice effetto che simili aiuti possono produrre alla fonte (Brandeburgo) e nel paese di destinazione (Polonia).

- (22) Le condizioni alle quali la Commissione subordina di norma l'autorizzazione di un regime di garanzie vengono comunque soddisfatte, poiché i beneficiari devono corrispondere un premio unico ed una commissione di garanzia annuale. Inoltre, i beneficiari sostengono una parte considerevole del rischio, dato che l'importo garantito è limitato al 90 % del prestito e che il finanziamento con il prestito garantito dalla Bürgschaftsbank è limitato a sua volta al 75 % dei costi del progetto. Il regime in oggetto è destinato ad imprese in grado di esistenza autonoma. Misure di salvataggio non possono essere sovvenzionate.

- (23) Se si calcola l'equivalente sovvenzione delle garanzie con riferimento ai costi complessivi dei progetti ammissibili a beneficiare degli aiuti e se si tiene conto che le garanzie possono ammontare al massimo al 67,5 % (vale a dire $0,9 \times 0,75 \times 100$) dei costi dei progetti, si perviene ad un'intensità di aiuto pari al 3,35 % lordo (6,75 - 3,4, vale a dire la probabilità di mancato rimborso meno il premio annuo al valore attuale⁽¹⁾). Ai fini di questo calcolo approssimativo, si presuppone che il premio unico dello 0,75 % copra i costi di gestione del regime.

⁽¹⁾ Per il calcolo dell'equivalente sovvenzione per le garanzie sui prestiti, cfr. secondo comma della comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU n. C 68 del 6. 3. 1996, pag. 9).

- (24) Poiché l'importo massimo garantito per impresa ammonta ad 1 milione di DEM (0,52 milioni di ECU), l'elemento di aiuto mediante contenuto nelle singole garanzie non supererà i 44 700 DEM (23 400 ECU), vale a dire il 3,35 % dei costi complessivi dei progetti, pari ad un massimo di 1,33 milioni di DEM. Sebbene tale importo sia decisamente inferiore alla soglia de minimis di 100 000 ECU per impresa nell'arco di tre anni, il regime in oggetto rientra tuttavia nel campo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE, poiché almeno in determinati casi le autorità tedesche intendono concedere garanzie ad imprese che hanno già usufruito degli aiuti di minimis per altre finalità. A tale proposito, va tenuto presente che all'epoca in cui le autorità tedesche hanno notificato il regime in oggetto, la soglia de minimis ammontava ancora a 50 000 ECU. Pertanto, nell'ambito del numero totale annuo di imprese beneficiarie di aiuti — stimato pari ad una ventina di imprese — il numero dei beneficiari che si avvarranno del regime di garanzia in aggiunta agli aiuti de minimis dovrebbe essere decisamente inferiore rispetto a quanto previsto inizialmente dalle autorità tedesche.

Compatibilità del regime in oggetto con il mercato comune

- (25) Grazie agli aiuti vengono compensati i notevoli rischi collegati ad investimenti da realizzarsi in Polonia. Attraverso la promozione di joint venture tra imprese stabilite rispettivamente nel Brandeburgo e in Polonia, nonché dell'assunzione di partecipazioni di imprese brandeburghesi in imprese polacche, il regime di aiuti favorisce la cooperazione transfrontaliera e le attività transfrontaliere delle imprese ammissibili a beneficiarne. In questo modo, esso contribuisce allo sviluppo del Brandeburgo e al consolidamento dei legami economici con la Polonia e all'integrazione di quest'ultima nell'economia europea.
- (26) Considerati i beneficiari degli aiuti, vale a dire piccole e medie imprese stabilite nel Brandeburgo, il regime in oggetto sarebbe certamente compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE. La deroga a carattere regionale, di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato CE si applica tuttavia solo agli investimenti all'interno della regione assistita.
- (27) È in ogni caso indubbio che il regime di aiuti in oggetto rafforza la posizione dei beneficiari nel mercato comune e la loro competitività sul mercato mondiale e può pertanto essere considerato come un regime destinato «ad agevolare lo sviluppo di talune attività» ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE.

Un simile regime di aiuti può tuttavia essere autorizzato solo «sempreché non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune inte-

resse» [articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, seconda parte della prima frase]. Nel valutare gli aiuti a favore di investimenti diretti esteri, devono essere presi in considerazione due aspetti ulteriori che normalmente non rivestono un'importanza fondamentale ai fini dell'accertamento della compatibilità di un aiuto con il mercato comune: si tratta della competitività internazionale dell'industria europea e dell'interesse che riveste per l'Europa il potenziamento della cooperazione economica con determinati paesi terzi. In relazione a questi due aspetti, è necessario raggiungere un equilibrio per quanto concerne le eventuali ripercussioni negative sull'UE, come ad esempio il periodo di trasferimenti di siti produttivi ed eventuali ripercussioni sull'occupazione.

- (28) Secondo la disciplina comunitaria per gli aiuti alle PMI, sono consentiti gli aiuti che permettono alle PMI di risolvere i propri problemi specifici. È un dato di fatto che, rispetto alle grandi imprese, le PMI si trovano ad affrontare particolari difficoltà per quanto concerne l'accesso al mercato dei capitali e del credito, il che può costituire un ostacolo al loro sviluppo. La disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese riflette l'atteggiamento positivo della Commissione, volto ad aiutare le PMI a superare questi problemi specifici attraverso varie misure, con particolare riferimento agli aiuti agli investimenti. L'analisi condotta a suo tempo dalla Commissione non ha portato ad operare una distinzione sulla base della localizzazione degli investimenti, all'interno o all'esterno della Comunità. Se ne può pertanto dedurre che le disposizioni della disciplina sono applicabili a tutti gli investimenti realizzati dalle PMI, indipendentemente dalla loro localizzazione.

Inoltre, le difficoltà che le PMI si trovano ad affrontare nel caso di investimenti fuori del SEE sono equivalenti se non addirittura maggiori rispetto a quelle presentate dagli investimenti all'interno del SEE. Nel caso delle PMI, le eventuali ripercussioni negative di investimenti diretti esteri sull'economia europea, ad esempio con riferimento alla situazione occupazionale o ai rischi di trasferimenti dei siti produttivi, possono essere considerate irrilevanti. Inoltre, la definizione dei costi ammissibili («investimento iniziale») garantisce che il trasferimento di un'impresa stabilita all'interno della Comunità in un paese terzo non possa essere sovvenzionato.

- (29) Per quanto concerne il concetto di investimento ammissibile agli aiuti, per motivi di coerenza la Commissione ha sempre sostenuto che agli investimenti delle PMI vada applicata la definizione contenuta nei principi di coordinamento dei regimi di aiuti a finalità regionale⁽¹⁾. Sulla base della defi-

(1) GU n. C 31 del 3. 2. 1979, pag. 9.

nizione di cui al punto 18. i) delle modalità d'applicazione di tali principi di coordinamento, sono sovvenzionabili «investimenti iniziali», vale a dire investimenti fissi

— «per la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente o l'avvio di un'attività connessa con un mutamento fondamentale nei prodotti o nei processi produttivi di uno stabilimento esistente (mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento)»

ovvero effettuati

— «mediante rilevazione di uno stabilimento già chiuso o che lo sarebbe stato ove non si fosse verificata detta rilevazione».

- (30) Con riferimento al regime in oggetto, la Commissione rileva che la definizione dei costi ammissibili è più ampia rispetto a quella applicata dalla Commissione, poiché comprende anche l'acquisizione di imprese o di partecipazioni in imprese. Di norma, ai sensi del punto 4.1 della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato favore delle PMI, i costi ammissibili a beneficiare di aiuti agli investimenti a favore delle PMI devono essere definiti in conformità del punto 18. i) delle modalità d'applicazione dei principi di coordinamento dei regimi di aiuti a finalità regionale. In alternativa, ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto possono essere presi in considerazione solo gli elementi dei costi ammissibili conformi alla definizione di «investimenti iniziali». Sebbene in linea di principio la Commissione non escluda la possibilità di autorizzare aiuti sulla base di costi diversi rispetto a quelli normalmente riconosciuti come ammissibili dalla Commissione stessa, la compatibilità di tali aiuti con il mercato comune deve essere accertata attraverso un esame più approfondito. La Repubblica federale di Germania deve pertanto garantire che venga rispettato il massimale autorizzabile per gli aiuti, pari al 15 % per le piccole imprese e al 7,5 % per le imprese di medie dimensioni. Di conseguenza, qualsiasi aiuto che prenda in considerazione costi ammissibili diversi da quelli normalmente riconosciuti dalla Commissione e la cui intensità sia superiore ai massimali di cui sopra deve essere notificato singolarmente e verrà esaminato dalla Commissione alla luce della situazione specifica.

- (31) La Commissione è consapevole dell'importanza degli investimenti diretti in paesi terzi, sia per quanto riguarda il consolidamento dei legami con questi paesi, sia sotto il profilo della diversificazione e globalizzazione dell'economia europea.

L'applicabilità della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI si giustifica del resto alla luce della politica adottata dalla Comunità in relazione alle PMI anche sotto altri rispetti:

— la Commissione ritiene che la situazione attuale per quanto concerne le norme applicabili agli IDE sia insoddisfacente in particolare per le

PMI che non dispongono dei mezzi necessari per seguire la continua evoluzione delle disposizioni in materia di investimenti diretti nei paesi di destinazione⁽¹⁾;

— nelle conclusioni del Consiglio europeo di Madrid del 15 e 16 dicembre 1995, viene ribadita la necessità di promuovere l'internazionalizzazione delle PMI⁽²⁾;

— anche gli accordi di cooperazione conclusi tra la Comunità e i paesi terzi contengono clausole volte a rafforzare ed intensificare i contatti tra PMI per promuovere le opportunità di scambio e la cooperazione industriale⁽³⁾.

- (32) Per quanto concerne la posizione delle autorità tedesche circa l'applicabilità dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE, la Commissione ritiene di non doversi pronunciare nel caso considerato, poiché la deroga in oggetto è applicabile solo in circostanze straordinarie ed il previsto regime di aiuti può in ultima analisi essere considerato compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE.

VI

- (33) Alla luce di quanto finora esposto e tenuto conto della modesta intensità degli aiuti, dell'importo assoluto relativamente basso degli aiuti per ciascuna impresa, nonché dell'obiettivo fondamentale del regime, volto a promuovere la cooperazione transfrontaliera con le imprese polacche, contribuendo nel contempo allo sviluppo del Land del Brandeburgo e al consolidamento del passaggio dell'economia polacca ad un'economia di mercato, il regime di aiuti in oggetto può essere considerato compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE, nonché alla luce della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti che la Repubblica federale di Germania intende concedere, nell'ambito del programma di garanzie del Land del Brandeburgo, per progetti di investimento da realizzarsi in Polonia, a favore di piccole e medie imprese

⁽¹⁾ COM(95) 42 def., pag. 5.

⁽²⁾ SI 95/1000, pag. 14.

⁽³⁾ Cfr. ad esempio l'articolo 6 della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea ed il Regno del Nepal, GU n. C 338 del 16. 12. 1995, pag. 10 e l'articolo 12 della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il mercato comune del Sud e i suoi Stati membri (Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay), dall'altra GU n. C 14 del 19. 1. 1996, pag. 4.

quali sono definite nella raccomandazione della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle PMI (GU n. L 107 del 30. 4. 1996, pag. 4), sono compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE.

Articolo 2

Eventuali altri aiuti che la Repubblica federale di Germania intenda concedere, nell'ambito di detto regime, alle piccole e medie imprese, ed i cui costi ammissibili si discostino da quelli normalmente riconosciuti dalla Commissione per aiuti agli investimenti a favore delle PMI, quali definiti al punto 4.1 della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI (GU n. C 213 del 19. 8. 1992, pag. 2) e nelle modalità d'applicazione dei principi di coordinamento dei regimi di aiuti a finalità regionale (GU n. C 31 del 3. 2. 1979, pag. 9), e la cui intensità, calcolata sulla base dei costi ritenuti ammissibili dalla Commissione, superi il 15 % per le piccole imprese ed il 7,5 % per le imprese di medie dimensioni, devono essere notificati singolarmente a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE.

Articolo 3

Il governo tedesco presenta alla Commissione relazioni annuali sull'applicazione del regime di aiuti di cui trattasi.

Articolo 4

Si richiama l'attenzione del governo tedesco sul fatto che l'applicazione del regime considerato deve avvenire nel rispetto delle disposizioni sul cumulo di aiuti a finalità diverse (GU n. C 3 del 5. 1. 1985) ovvero di aiuti aventi la stessa finalità, concessi nell'ambito di più regimi approvati dalla stessa autorità o da autorità diverse (centrali, regionali e/o locali). In quest'ultimo caso, non può essere superato il massimale autorizzato per il regime di cui all'articolo 1.

Si ricorda inoltre che il governo tedesco è tenuto a rispettare le discipline comunitarie riguardanti determinati settori di attività, vale a dire la siderurgia CECA, nonché i trasporti, la pesca e l'agricoltura, compreso il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (GU n. C 29 del 2. 2. 1996, pag. 4).

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1996.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1996

relativa a taluni aiuti per le chiusure progettati dall'Italia nell'ambito della ristrutturazione del settore siderurgico privato italiano

(Il testo in lingua italiana è l'unico facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/258/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 3855/91/CECA della Commissione, del 27 novembre 1991, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia⁽¹⁾,dopo aver invitato, conformemente alla succitata decisione, le parti interessate ad esporre le loro osservazioni e tenuto conto di queste ultime⁽²⁾,

considerando quanto segue:

I

Con lettera del 12 giugno 1996, la Commissione ha comunicato alle autorità italiane le decisioni di avviare la procedura e norma dell'articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3855/91/CECA (nel prosieguo: «codice degli aiuti alla siderurgia») nei confronti degli aiuti previsti, nel quadro del programma di ristrutturazione del settore siderurgico privato italiano, a favore delle cinque imprese siderurgiche seguenti:

- Diano SpA;
- Lamifer SpA;
- Demafer srl;
- Lavorazione Metalli Vari (LMV) SpA;
- Sidercamuna SpA.

Nell'autorizzare la legge italiana n. 481 del 3 agosto 1994 relativa alla ristrutturazione del settore siderurgico privato italiano, la Commissione, dopo averne accertata la conformità con il codice comunitario degli aiuti alla siderurgia e in particolare con le disposizioni dell'articolo 4, aveva imposto alle autorità italiane la notifica preliminare dei singoli casi di applicazione della legge stessa.

La stessa decisione prevedeva che, per poter beneficiare degli aiuti alla chiusura, le imprese avrebbero dovuto

essere state in produzione, in media, per almeno un turno al giorno, ossia per almeno otto ore al giorno per cinque giorni alla settimana, per tutto l'anno 1993 e fino al febbraio 1994, mese nel quale è stato notificato alla Commissione il decreto legge n. 103/94 (il contenuto di tale decreto legge è stato successivamente convertito nella legge n. 481/94).

Dagli elementi in possesso della Commissione risultava che nei casi in questione le imprese, pur soddisfacendo le altre condizioni stabilite all'articolo 4 del codice degli aiuti alla siderurgia, che disciplina gli aiuti alla chiusura, non fossero in produzione regolare al momento della loro chiusura.

Infatti, nel caso 177/96, l'impresa Diano aveva prodotto 16 807 tonnellate di laminati a caldo, equivalenti al 21 % della sua capacità; nel caso 178/96, l'impresa Lamifer SpA aveva prodotto soltanto 23 542 tonnellate di laminati a caldo, pari al 15,2 % della sua capacità; nel caso 182/96 l'impresa Sidercamuna aveva prodotto, nel sito di Berzo Inferiore (Brescia), appena 36 002 tonnellate di laminati a caldo, corrispondenti al 7,6 % della sua capacità. Va segnalato che le imprese Demafer (caso N 180/96) e LMV (caso 181/96) nel 1993 non sono state in produzione.

Data questa situazione, la Commissione, incontrando gravi difficoltà a determinare la compatibilità degli aiuti in causa con il mercato comune, aveva avviato la procedura dell'articolo 6, paragrafo 4 del codice degli aiuti nei confronti dei sei casi di aiuto citati.

II

Nel quadro della summenzionata procedura, la Commissione ha invitato il governo italiano a presentarle le sue osservazioni, mentre gli altri Stati membri e i terzi interessati sono stati informati tramite pubblicazione della decisione di avvio della procedura.

Con due lettere del 22 agosto 1996 il governo tedesco nonché la «Wirtschaftsvereinigung Stahl» hanno comunicato alla Commissione le loro osservazioni, che sono state trasmesse alle autorità italiane con lettera del 16 settembre 1996. Tali osservazioni erano intese a sostenere la fondatezza dell'avvio della procedura deciso dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 57.

⁽²⁾ GU n. C 101 del 3. 4. 1996, pag. 4, nonché GU n. C 121 del 25. 4. 1996, pag. 3.

In risposta all'avvio della procedura, nonché alle osservazioni presentate dai terzi, il governo italiano ha fatto presente quanto segue:

- pur riprendendo il passo della decisione del 12 dicembre 1994 che offriva alle autorità italiane la possibilità di proporre criteri oggettivi affinché gli impianti che avevano prodotto al di sotto del 25 % della loro capacità potessero beneficiare di un aiuto alla chiusura, la Commissione si era limitata, nella sua decisione di avvio della procedura, a giudicare non idonei i criteri proposti dall'Italia quale possibile alternativa al principio della «produzione regolare»;
- nel sottoporre detti criteri alla valutazione della Commissione, le autorità italiane erano partite dalla considerazione fondamentale che la scarsa o inesistente produzione denunciata da talune imprese nel 1993 e nei primi mesi del 1994 non erano imputabili alla volontà di uscire dal mercato della siderurgia né all'obsolescenza o alla non competitività degli impianti di produzione, ma piuttosto al verificarsi di condizioni congiunturali sfavorevoli connesse a difficoltà finanziarie e ad una crisi di mercato;
- rifiutando di mettere in mobilità il personale e ricorrendo all'intervento della «Cassa integrazione guadagni» oppure organizzando corsi di formazione professionale o, ancora, chiedendo benefici pubblici di prepensionamento del personale nell'ambito di un programma di ristrutturazione, le imprese avevano manifestato chiaramente l'intenzione di ristrutturarsi per superare le crisi che le colpiva;
- i casi sottoposti alla valutazione della Commissione riguardavano impianti che non presentavano problemi di produttività derivanti da cause tecniche. In taluni casi si tratta di impianti che hanno beneficiato di recenti ed importanti interventi di ammodernamento volti ad accrescerne l'efficienza e tutti, comunque, sono stati oggetto di manutenzione regolare, il che ancora oggi consentirebbe loro, con spese relativamente modeste, in tempi brevi, di poter riavviare la produzione in maniera del tutto regolare. La migliore conferma di questo stato di cose è rappresentata dal fortissimo interesse che numerosi potenziali acquirenti manifestano per questi impianti;
- è molto opportuno tener conto di altri elementi, come il mantenimento in vigore dei contratti di fornitura energetica, l'esercizio di un'attività commerciale nel settore siderurgico e l'invio di formulari informativi alla CECA, in particolare i modelli 260-261, elementi atti a confermare il fatto che la produzione ridotta o nulla nel 1993 era attribuibile ad una congiuntura sfavorevole e che la volontà delle imprese era quella di restare presenti sul mercato e di attendere il momento propizio per riprendere la regolare attività produttiva.

III

Per effetto della loro produzione, le imprese in questione sono soggette alle regole del trattato CECA. L'articolo 4,

lettera c) del trattato CECA stabilisce che le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati in qualunque forma sono riconosciuti incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio e, per conseguenza, sono aboliti e proibiti all'interno della Comunità. Le uniche deroghe che possono eventualmente essere autorizzate al divieto generale così definito sono enunciate esplicitamente e in maniera limitativa dal codice degli aiuti alla siderurgia all'articolo 2 (aiuti a favore della ricerca e sviluppo), all'articolo 3 (aiuti a favore della tutela dell'ambiente) e all'articolo 4 (aiuti per le chiusure).

La previsione di deroghe al divieto generale degli aiuti alla siderurgia enunciato all'articolo 4, lettera c) del trattato CECA non ha in nessun caso lo scopo di rendere meno rigorosa la disciplina comunitaria degli aiuti alla siderurgia, la quale è giustificata dalle gravi distorsioni di concorrenza che aiuti incompatibili con il mercato comune potrebbero provocare in un settore che continua ad essere molto sensibile. È pertanto necessario che questa disciplina comunitaria sia strettamente rispettata, il che implica che possono essere autorizzati aiuti ad un'impresa siderurgica soltanto se la Commissione ha potuto verificare che le condizioni previste dal codice degli aiuti alla siderurgia sono effettivamente soddisfatte.

L'articolo 4 del codice degli aiuti alla siderurgia stabilisce che possono essere compatibili con il mercato comune gli aiuti a favore delle imprese che cessano definitivamente l'attività di produzione siderurgica CECA a condizione che tali imprese:

- abbiano acquistato la personalità giuridica prima del 1° gennaio 1991 e non abbiano modificato la struttura della loro produzione e dei loro impianti dopo il 1° gennaio 1991;
- abbiano fabbricato regolarmente prodotti siderurgici CECA fino alla data di notificazione di tali aiuti;
- non siano controllate direttamente o indirettamente, ai sensi della decisione n. 24/54 dell'Alta Autorità⁽¹⁾, da un'impresa che è a sua volta un'impresa siderurgica o che controlla altre imprese siderurgiche, e non controllino esse stesse una tale impresa.

L'articolo 4 infine prevede che l'ammontare di tali aiuti non deve superare il più elevato dei due seguenti valori:

- valore attuale del margine di contribuzione ai costi fissi del rendimento degli impianti in un periodo di tre anni, detratti i diversi vantaggi che l'impresa beneficiaria può ricavare dalla loro chiusura;
- valore contabile residuo degli impianti da chiudere, depurato, in caso di rivalutazioni effettuate dopo il 1° gennaio 1990, della parte di queste ultime che superi il tasso di inflazione nazionale.

⁽¹⁾ GU n. 9 dell'11. 5. 1954, pag. 345/54.

Orbene, la Commissione è indotta a constatare che per i casi in esame sono soddisfatte tutte le condizioni, eccetto quella riguardante la regolarità della produzione che aveva formato l'oggetto dell'avvio della procedura.

A questo proposito va ricordato che il codice degli aiuti alla siderurgia — benché preveda come condizione di ammissibilità alla concessione degli aiuti che un'impresa sia in produzione regolare al momento della chiusura — non contiene una definizione chiara della nozione di regolarità. Per questo motivo, nella sua decisione di autorizzazione della legge italiana n. 481 del 3 agosto 1994, la Commissione aveva deciso che tale criterio sarebbe stato rispettato qualora l'impresa beneficiaria dell'aiuto fosse stata in produzione, in media, per almeno un turno al giorno, ossia per almeno otto ore al giorno per cinque giorni alla settimana, per tutto l'anno 1993 e fino al 28 febbraio 1994, data di notifica alla Commissione del decreto legge n. 103/94 il cui contenuto è stato convertito dal Parlamento italiano nella legge n. 481/94. La Commissione aveva inoltre deciso che le autorità italiane avrebbero potuto dimostrare, in base a criteri oggettivi, che un'impresa che non rientrasse nel succitato criterio aveva fabbricato regolarmente prodotti siderurgici CECA.

In tal caso la Commissione avrebbe esaminato l'aiuto alla luce delle sue specificità per garantire il rispetto del criterio della regolarità della produzione.

La finalità perseguita dall'articolo 4 del codice e dalla decisione della Commissione è chiara: si può accordare un aiuto alla chiusura unicamente alle imprese attive in maniera significativa, ossia con una produzione regolare sul mercato siderurgico. Inversamente, il legislatore comunitario non ha ritenuto necessario né opportuno accordare una deroga al divieto generale enunciato all'articolo 4 del trattato CECA, in assenza di significativi sul mercato conseguenti alla chiusura dell'impresa, non essendo quest'ultima in produzione regolare.

Ne consegue che i criteri a quello previsto dalla Commissione nella sua decisione potrebbero essere ammessi purché idonei a dimostrare detta regolarità della produzione. Orbene, si deve constatare che i criteri proposti dal governo italiano (mantenimento del contratto di fornitura energetica, personale, investimenti nelle installazioni, manutenzione delle installazioni, ecc.) non sono atti a dimostrare che le imprese in questione hanno prodotto in maniera regolare, bensì semplicemente, che avrebbero potuto farlo.

L'articolo 4 del codice degli aiuti della siderurgia è redatto in modo tale da non permettere un'interpretazione estensiva che porterebbe ad includere, tra le imprese ammissibili agli aiuti, quelle che, pur non avendo prodotto regolarmente, sarebbero semplicemente pronte a produrre in maniera regolare prodotti CECA.

Ne consegue che l'interpretazione del concetto della regolarità fornita dalle autorità italiane, alla luce dei criteri

alternativi da esse proposti, non pare fondata in diritto e non può quindi essere accolta.

Per quanto riguarda la tesi sostenuta dalle autorità italiane, secondo la quale la scarsa produzione delle imprese dal 1993 sarebbe imputabile ad una congiuntura particolarmente sfavorevole e ad una crisi significativa del mercato dei prodotti lunghi, si deve osservare che, di fatto, vi è stata soltanto una ridottissima diminuzione della produzione dei prodotti lunghi, in particolare per quanto riguarda il sottosectore della vergella e delle altre barre e dei profilati:

Italia				
<i>(milioni di tonnellate)</i>				
	1990	1991	1992	1993
Prodotti lunghi	12,7	13,3	13,2	12,5
Vergella	2,8	3,0	3,2	3,1
Barre e profilati	3,6	3,5	3,3	3,2

Altrettanto dicasi per quanto riguarda il mercato del tondo per cemento armato (in barre), il più importante per le imprese di cui trattasi, nel quale si constata una lieve diminuzione del tasso di utilizzo sia a livello europeo che italiano:

EUR 12			
<i>(milioni di tonnellate)</i>			
Anno	Capacità	Produzione	Tasso di utilizzo
1991	19,98	12,24	61,3
1992	22,39	12,53	55,9
1993	22,84	12,92	56,5

Italia			
<i>(milioni di tonnellate)</i>			
Anno	Capacità	Produzione	Tasso di utilizzo
1991	9,4	5,5	58,8
1992	10,4	5,7	54,3
1993	10,3	5,4	52,1

In base a questi dati si deve concludere che l'argomentazione svolta dalle autorità italiane, secondo cui la scarsa produzione delle imprese in questione sarebbe da imputarsi alla congiuntura sfavorevole del mercato nel 1993, non può essere accettata dalla Commissione.

Per quanto concerne le argomentazioni relative all'impatto positivo di queste chiusure irreversibili su un mercato caratterizzato da un'estrema sovraccapacità, va

sottolineato che tali osservazioni, pur essendo pertinenti nel contesto della ristrutturazione del settore, non possono essere accolte nel quadro dell'applicazione dell'articolo 4 del codice degli aiuti alla siderurgia.

Infine, per quanto concerne l'osservazione delle autorità italiane secondo cui la Commissione non si sarebbe adoperata per definire i criteri alternativi a quello indicato nella decisione di autorizzazione 12 dicembre 1994, va sottolineato che l'onere di dimostrare la regolarità della produzione mediante criteri idonei alternativi a quello enunciato dalla Commissione — vale a dire otto ore al giorno, per cinque giorni alla settimana — incombeva esclusivamente al governo italiano.

Le altre osservazioni formulate dalle autorità italiane, appaiono — in riferimento alle disposizioni del codice degli aiuti alla siderurgia — prive di qualsiasi fondamento giuridico.

La Commissione deve tuttavia constatare che nel caso concernente l'impresa Diano — che nel 1993 ha prodotto 16 807 tonnellate di laminati a caldo, equivalenti al 21 % della sua capacità — l'impresa nel corso del 1993 ha proceduto a significativi interventi di manutenzione del laminatoio che hanno comportato, ripetutamente, la sospensione della produzione. In realtà la produzione di Diano, tenuto conto della produzione annuale e dei suddetti interventi di manutenzione, nel 1993 avrebbe dovuto essere più o meno analoga a quella realizzata nel 1991, anno in cui l'impresa aveva prodotto 24 765 tonnellate, corrispondenti al 31 % della sua capacità. Tenuto conto di ciò e in particolare del tasso di utilizzo che l'impresa avrebbe potuto raggiungere in assenza dei suddetti importanti interventi sul laminatoio, la Commissione ha motivo di ritenere che l'impresa in questione fosse in regolare produzione (in media un turno al giorno per cinque giorni la settimana) al momento della chiusura.

IV

Alla luce di quanto precede, in particolare del capo III della presente decisione, si deve concludere che, ad eccezione del caso ex N 177/96 (Diano), le condizioni di cui all'articolo 4 del codice degli aiuti alla siderurgia nella fattispecie non sono soddisfatte e che le osservazioni formulate dalle autorità italiane non sono atte a modificare, nel merito, la prima valutazione espressa dalla Commissione in occasione dell'adozione delle decisioni di avvio della procedura stabilita dall'articolo 6, paragrafo 4 del codice degli aiuti della siderurgia.

Si deve pertanto concludere che gli aiuti progettati dall'Italia a favore delle imprese:

- Lamifer SpA,
- Demafer srl,
- Lavorazione Metalli Vari (LMV) SpA,
- Sidercamuna SpA

sono da considerarsi incompatibili con il mercato comune in quanto non possono beneficiare da nessuna delle

deroghe previste dal codice degli aiuti della siderurgia al divieto enunciato all'articolo 4, lettera c) del trattato CECA.

L'aiuto progettato a favore di Diano SpA per un ammontare di 5 953 milioni di lire può invece essere dichiarato compatibile con il mercato comune in quanto soddisfa le condizioni previste dall'articolo 4 del codice degli aiuti alla siderurgia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure di aiuto di Stato progettate dall'Italia, nell'ambito della ristrutturazione del settore siderurgico privato, a favore delle imprese Lamifer SpA, Demafer srl, Lavorazione Metalli Vari (LMV) SpA e Sidercamuna SpA sono incompatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 4, lettera c) del trattato CECA.

Di conseguenza la concessione di tali aiuti non è autorizzata.

Articolo 2

Le misure di aiuto di Stato progettate dall'Italia, nell'ambito della ristrutturazione del settore siderurgico privato, a favore dell'impresa Diano SpA sono compatibili con il mercato comune.

Di conseguenza la concessione di tali aiuti è autorizzata.

Articolo 3

Entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, l'Italia informa la Commissione delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1996.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

RETTIFICHE

 Rettifica della direttiva 96/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1996, sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto laterale e che modifica la direttiva 70/156/CEE

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 169 dell'8 luglio 1996)

A pagina 2, articolo 3, tabella, seconda e terza colonna:

anziché: «95/XXX/CEE | L ...»,

leggi: «96/27/CE | L 169 dell'8. 7. 1996, pag. 1».

A pagina 2, articolo 4, quintultima riga dal basso:

anziché: «... di protezione dei passeggeri ...»,

leggi: «... di protezione degli occupanti ...».

A pagina 5, allegato I, appendice 1, punto 9.3:

anziché: «... Porte di accesso passeggeri, serrature e cerniere»,

leggi: «... Porte di accesso occupanti, serrature e cerniere».

A pagina 18, punto 2.3.13:

anziché: «... 350 ± 20 mm»,

leggi: «... 330 ± 20 mm».

A pagina 31, appendice 3, punto 5.3.1:

Il punto in questione va letto come segue:

«Tutte le parti del manichino devono essere sottoposte a un controllo visivo per verificarne eventuali danni ed essere eventualmente sostituite prima della prova di certificazione.»

 Rettifica della decisione 94/197/CE della Commissione, del 26 gennaio 1994, che stabilisce per il periodo 1994-1999 l'elenco delle zone rurali ammissibili all'obiettivo 5 b) definito dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 96 del 14 aprile 1994)

A pagina 87, allegato, United Kingdom, South West England, Devon Country, Mid Devon District:

anziché: «(A) only the wards»,

leggi: «(A) only the parishes».
